

<p align="center">TESTO STATUTO MODIFICATO Ritenuto idoneo dall'Ufficio Regionale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata</p>	<p align="center">STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTO SOCIALI”</p>
<p>Art. 1 - Denominazione</p>	<p>Art. 1 – Denominazione</p>
<p>E' costituita un'Associazione denominata “Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell'impresa e dei diritti sociali”. Acronimo Ismel</p>	<p>E' costituita un'Associazione denominata Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, dell'impresa e dei diritti sociali.</p>
<p>Art. 2 – Sede e durata</p> <p>L'Associazione ha sede in Torino, via del Carmine 14.</p>	<p>Art. 2 – Sede</p> <p>L'Associazione ha sede in Torino, via del Carmine 14.</p>
<p>La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2015 L'Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori dieci anni, e così di seguito, se l'Assemblea dei Soci non ne delibera lo scioglimento almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.</p>	<p>La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2015. L'Associazione è prorogata automaticamente di ulteriori dieci anni, e così di seguito, se l'Assemblea dei Soci non ne delibera lo scioglimento almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.</p>
<p>Art. 3 - Scopo</p> <p>L'Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della Regione Piemonte, ha come scopo:</p>	<p>Art. 3 – Scopo</p> <p>L'Associazione, che non ha fini di lucro e opera nell'ambito della Regione Piemonte, ha come scopo:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - la ricerca, la raccolta, l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione e la fruizione di documenti archivistici e librari e di altri beni culturali, indipendentemente dalla loro datazione, la loro forma e il loro supporto, provenienti e riguardanti i movimenti sociali e politici, i luoghi di lavoro e le relative imprese, le relazioni industriali e le conquiste sociali con particolare, ma non esclusivo, riferimento a Torino e al Piemonte; - la cura e la gestione dei beni culturali da esso detenuti a qualsiasi titolo e la loro valorizzazione per mezzo di pubblicazioni, di materiali didattici, di esposizioni temporanee e/o a carattere permanente; - l'organizzazione di cicli di studio e di formazione e la promozione e l'organizzazione di ricerche scientifiche sulla memoria del lavoro e delle 	<ul style="list-style-type: none"> - la ricerca, la raccolta, l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione e la fruizione di documenti archivistici e librari e di altri beni culturali, indipendentemente dalla loro datazione, la loro forma e il loro supporto, provenienti e riguardanti i movimenti sociali e politici, i luoghi di lavoro e le relative imprese, le relazioni industriali e le conquiste sociali con particolare, ma non esclusivo, riferimento a Torino e al Piemonte; - la cura e la gestione dei beni culturali da esso detenuti a qualsiasi titolo e la loro valorizzazione per mezzo di pubblicazioni, di materiali didattici, di esposizioni temporanee e/o a carattere permanente; - l'organizzazione di cicli di studio e di formazione e la promozione e l'organizzazione di ricerche scientifiche sulla memoria del lavoro e delle

imprese.

Al fine di raggiungere il proprio scopo, e quindi in via meramente strumentale e complementare, l'Associazione potrà, fra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o locatrice comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai conferimenti dei Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
- dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati a incremento patrimoniale;
- da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali esplicitamente destinati al patrimonio.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annuali dei Soci;
- dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
- da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;

imprese.

Al fine di raggiungere il proprio scopo, e quindi in via meramente strumentale e complementare, l'Associazione potrà, fra l'altro:

- ~~provvedere agli interventi di ristrutturazione e successiva manutenzione dell'immobile di via del Carmine 14, sede dell'Associazione, secondo le modalità concordate con la Città di Torino;~~
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o locatrice comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai conferimenti dei Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
- dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati ad incremento patrimoniale;
- da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali esplicitamente destinati al patrimonio.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annuali dei Soci;
- dagli apporti patrimoniali effettuati dai Soci per consentire l'adempimento delle funzioni affidate all'Associazione;
- da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che l'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;

ALLEGATO 1 DELIBERAZIONE MECC.

- dagli introiti realizzati nello svolgimento di attività istituzionali, come servizi di deposito, di riordino, inventariazione, informatizzazione, e da diritti di pubblicazione, riproduzione o d'autore;
- da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai Soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

I Soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, **a qualsiasi titolo**, per le sue attività e iniziative collegate proprie risorse, quali personale, patrimonio, strutture, impianti **e servizi**.

Art. 5 – Soci

Sono Soci dell'Associazione gli enti fondatori e cioè:

- la Città di Torino
- la Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci **onlus**
- la Associazione culturale Vera Nocentini **onlus**
- l'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini **onlus**

E inoltre, avendo aderito entro i due anni dalla costituzione dell'Associazione,

- **le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil di Torino e Piemonte**
- **l'Unione Industriale di Torino**

- dagli introiti realizzati nello svolgimento di attività istituzionali, come servizi di deposito, di riordino, inventariazione, informatizzazione, e da diritti di pubblicazione, riproduzione o d'autore;
- da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai Soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

I Soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione per le sue attività e iniziative proprie risorse, quali personale, patrimonio, strutture, impianti.

~~In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio che venga a costituirsi e l'eventuale attivo residuo saranno devoluti ad enti affini senza fine di lucro, attivi in Piemonte e aventi analoga finalità, ovvero a enti pubblici del Piemonte, indicati dall'assemblea di scioglimento.~~

Art. 5 – Soci

Sono Soci fondatori dell'Associazione:

- la Città di Torino
- la Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci
- la Fondazione Vera Nocentini
- l'Istituto di studi storici Gaetano Salvemini

~~Entro due anni dalla costituzione dell'Associazione possono richiedere di partecipare come Soci fondatori gli enti, pubblici e privati, che vengano accettati come tali dall'Assemblea dei Soci.~~

**- Fiat Group Marketing & Corporate Communication–Centro Storico
- la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
- la Provincia di Torino**

Possono richiedere di partecipare come Soci gli enti pubblici e i privati che, previa presentazione di uno dei Soci in regola con in pagamenti della quota, vengano accettati come tali dall'Assemblea dei Soci.

Fin d'ora si intendono accettate le domande di adesione eventualmente presentate dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Piemonte.

Art. 6 – Quote associative

Le quote associative sono stabilite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La proposta predisposta dal Consiglio di Amministrazione sarà inviata prima dell'approvazione a tutti i Soci.

Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

La quota dei singoli soci è intrasmissibile.

Fin d'ora s'intendono accettate le domande di adesione eventualmente presentate dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Piemonte e della Provincia di Torino.

Art. 6 – Aderenti

~~Assumono la qualifica di Aderenti le persone fisiche o giuridiche che, avendone fatta domanda al Consiglio di Amministrazione dietro presentazione di uno dei Soci fondatori, sono ammessi all'Associazione con tale qualifica con delibera dell'Assemblea, e, accettandone lo Statuto, contribuiscono agli scopi dell'Associazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con attività anche professionali di particolare rilievo.~~

Art. 7 – Quote associative

~~Le quote associative, tanto dei Soci fondatori, quanto degli Aderenti sono stabilite ogni anno dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa verifica delle disponibilità finanziarie dei Soci.~~

Ogni Socio è tenuto a versare la quota minima stabilita dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7 – Recesso e decadenza dei Soci

L'Assemblea dei Soci può, con deliberazione motivata, dichiarare decaduti gli associati per gravi motivi o perché non in regola con il versamento delle quote associative.

I Soci possono recedere dall'Associazione, con la procedura prevista dall'art. 24 c.c.

Il recesso del Socio produce effetto decorso un anno dalla sua comunicazione di intenzione di recedere.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- **il Consiglio di Indirizzo;**
- il Revisore Unico **dei Conti.**

L'Associazione può avvalersi di un Comitato Scientifico e di un Direttore, con le modalità individuate nei successivi articoli.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 8 - Recesso dei Soci

I Soci possono recedere dall'Associazione, con la procedura prevista dall'art. 24 C.C.

~~Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduti gli associati non in regola con il versamento delle quote associative.~~

Il recesso del Socio produce effetto decorso un anno dalla sua comunicazione di intenzione di recedere.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Revisore Unico.

L'Associazione può avvalersi di un Comitato Scientifico e di un Direttore, con le modalità individuate nei successivi articoli

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

ALLEGATO 1 DELIBERAZIONE MECC.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci in regola con le quote associative.

L'Assemblea in particolare:

- nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione designati dai Soci;
- nomina il Presidente **e il Vice Presidente dell'Associazione;**
- **nomina il Consiglio di Indirizzo;**
- stabilisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- nomina il Revisore Unico;
- **delibera l'ammissione di nuovi Soci**
- **approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo corredato dai relativi allegati di legge;**
- approva il Piano annuale e pluriennale di gestione nella forma di bilancio preventivo nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso d'esercizio;
- delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- approva i regolamenti di cui all'art. 22 e i criteri di composizione del Comitato Scientifico **di cui all'art. 13;**
- svolge ogni ulteriore compito a essa attribuito dal presente Statuto.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio regionale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte **l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del Piano annuale e del Piano pluriennale di gestione.**

L'Assemblea **può** inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno tre dei **suoi soci** o su richiesta del Presidente

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci in regola con le quote associative.

L'Assemblea in particolare:

- nomina i componenti del Consiglio d'Amministrazione designati dai Soci;
- nomina il Presidente dell'Associazione ed un Vice Presidente;
- stabilisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- nomina il Revisore Unico;
- ~~convalida le domande di associazione;~~
- ~~approva i bilanci;~~
- approva il Piano annuale e pluriennale di gestione nella forma di bilancio preventivo nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso d'esercizio;
- delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- approva i regolamenti di cui all'art. 20 e i criteri di composizione del Comitato Scientifico;
- ~~convoca e consulta gli Aderenti almeno una volta l'anno sulle attività e i progetti dell'Associazione~~
- svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

Art. 11 – Convocazione dell'assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sua sede o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio regionale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno: ~~entro il primo semestre per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro settembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del Piano annuale di gestione.~~

L'Assemblea ~~deve~~ inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza di almeno tre dei ~~Soci fondatori~~ o su richiesta del

per motivi urgenti.
 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai Soci e al Revisore unico.
 Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
 Ogni Socio ha diritto a un voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, tranne nei casi sotto elencati; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
 L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto nei seguenti casi:
a) nomina e revoca del Presidente;
b) ammissione di nuovi Soci;
c) modifica dello Statuto.
Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
 All'Assemblea partecipa l'eventuale Direttore senza diritto di voto con funzioni di segretario.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione:
 - è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni;
 - ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati;
 - vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea e delle direttive del Consiglio di Amministrazione;

Presidente per motivi urgenti.
 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, con l'elencazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai Soci e al Revisore unico.
 Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
 Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di due terzi dei voti degli aventi diritto nei seguenti casi:
 - per approvare ogni modifica dello Statuto;
 - per nominare e revocare il Presidente;
 - per l'ammissione dei Soci ~~e degli Aderenti~~;
 - per deliberare il suo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

All'Assemblea partecipa l'eventuale Direttore senza diritto di voto con funzioni di segretario.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione:
 - è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio d'Amministrazione, dura in carica tre anni ~~e non può essere immediatamente rieletto~~;
 - ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati;
 - vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea e delle direttive del Consiglio di Amministrazione;

ALLEGATO 1 DELIBERAZIONE MECC.

<ul style="list-style-type: none"> - convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione; - sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea; - assume in caso d'urgenza decisioni di competenza del Consiglio d'Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro 60 giorni. <p>Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione ove sussista la richiesta di almeno tre dei suoi Soci con indicazione dei punti all'ordine del giorno.</p> <p>Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni a maggioranza di due terzi.</p> <p>In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.</p> <p>Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.</p> <p>Art. 12 – Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è formato da cinque componenti, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente; - dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri durante il triennio, è prevista la sostituzione per il solo periodo residuo; - è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza; - nomina l'eventuale Direttore individuandolo nella persona di un esperto delle aree di attività dell'Associazione e ne definisce le competenze; - nomina l'eventuale Comitato scientifico sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea dei Soci cui ne dà informazione; - predisporre i bilanci annuali preventivi e consuntivi da sottoporre al 	<ul style="list-style-type: none"> - convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione; - sottoscrive gli atti adottati dall'Assemblea; - assume in caso d'urgenza decisioni di competenza del Consiglio d'Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro 60 giorni. <p>Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione ove sussista la richiesta di almeno tre dei suoi Soci, con indicazione dei punti all'ordine del giorno.</p> <p>Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni a maggioranza di due terzi.</p> <p>In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.</p> <p>Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione:</p> <p>— è formato da un rappresentante per ogni Socio e, sino ad un massimo di 3 rappresentanti, nominati dall'Assemblea, su proposta degli Aderenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri durante il triennio, è prevista la sostituzione per il solo periodo residuo; - è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - nomina l'eventuale direttore individuandolo nella persona di un esperto delle aree di attività dell'Associazione e definendone le competenze; - nomina l'eventuale Comitato scientifico; - predisporre i bilanci annuali preventivi e consuntivi da sottoporre al Revisore dei Conti e all'Assemblea dei Soci;
--	--

Revisore dei Conti e all'Assemblea dei Soci;

- definisce le linee generali della gestione e delle iniziative;
- **delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;**
- **approva i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;**
- **delibera sulle spese e sui contratti;**

- propone le quote di associazione e vaglia le domande di associazione;
- dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio di amministrazione, sulla base del regolamento interno dell'Associazione può demandare taluni dei suoi compiti a un Comitato operativo per esigenze di funzionalità corrente o straordinaria.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno **quattro** giorni prima della data scelta per la convocazione, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri

Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione assiste, senza diritto di voto, il Direttore, **che ne cura la verbalizzazione.**

- definisce le linee generali della gestione e delle iniziative;

- ~~approva i contratti che regolano i rapporti tra l'Associazione e la Città di Torino relativi al comodato e alla gestione dell'immobile di via del Carmine 14 nonché le convenzioni che regolano i rapporti con l'Archivio di Stato circa l'utilizzo dei locali di via Piave 11 nonché l'ordinamento e la consultazione dei documenti ivi depositati;~~
- è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza;
- propone le quote di associazione e vaglia le domande di associazione;
- dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio di amministrazione, sulla base del regolamento interno dell'Associazione può demandare taluni dei suoi compiti a un Comitato operativo per esigenze di funzionalità corrente o straordinaria.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione elettronica, spedita almeno 4 giorni prima della data scelta per la convocazione, presso la sede dell'Associazione ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri

~~Per la validità del Consiglio d'Amministrazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.~~

Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione assiste, senza diritto di voto, il Direttore, ~~ove nominato.~~

~~La carica di membro del Consiglio d'Amministrazione è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.~~

Art. 12 bis – Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo, che affianca il Consiglio di Amministrazione, è formato da un minimo di sette a un massimo di quindici componenti, inclusi i cinque membri del Consiglio di Amministrazione; ne fa parte anche il Direttore:

- **dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili;**
- **è costituito validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti;**
- **propone la nomina dell'eventuale Direttore e dell'eventuale Comitato Scientifico;**
- **formula indicazioni per la redazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e per la gestione dell'istituto e delle sue iniziative;**
- **propone i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione.**

Il Comitato di indirizzo è convocato dal Presidente con le stesse modalità richieste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione. E' presieduto dal Presidente e formula le sue proposte a maggioranza.

Art. 13 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni.

È formato da membri nominati dal Consiglio di Amministrazione in numero da cinque a undici, scelti tra esperti e personalità del mondo degli studi storici contemporanei, nonché da altri esperti che il Consiglio riterrà necessari per lo sviluppo dei progetti.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato e alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto il Direttore, che assicura in tal caso le funzioni di segreteria

Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Il Comitato scientifico

~~Il Comitato scientifico è nominato per un triennio dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea circa la composizione e i criteri di individuazione dei suoi membri ed è formato da studiosi e operatori di chiara fama nelle aree di attività dell'Associazione.~~

Fornisce pareri e consulenza all'attività del Consiglio di Amministrazione.
Propone iniziative e attività ed è consultato almeno una volta l'anno sull'attività complessiva dell'Associazione ai fini della definizione del Piano annuale e pluriennale di attività.

Possono prendere parte alle riunioni del Comitato Scientifico, senza diritto di voto quanti sono ritenuti utili dal Comitato medesimo.

Art. 14 – Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione e dura in carica tre anni.

Il Direttore presenta al Consiglio d'Amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo; dà esecuzione ai programmi approvati dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione riferendo periodicamente al Presidente. Opera secondo le norme stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione e può essere revocato dal medesimo per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e in ogni altro caso di grave pregiudizio alla funzionalità e all'efficienza dell'Associazione.

Art. 15 – Revisore dei Conti

La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo di un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

Al Revisore dei Conti spetta un compenso determinato secondo i minimi della Tariffa dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Il Revisore dei Conti verifica **periodicamente** l'attività di amministrazione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del codice civile; in particolare

Fornisce pareri e consulenza all'attività del Consiglio di Amministrazione.
Propone iniziative e attività ed è consultato almeno una volta l'anno sull'attività complessiva dell'Associazione ai fini della definizione del Piano annuale e pluriennale di attività.

~~Il Comitato scientifico è Presieduto dal Presidente dell'Associazione e alle sue riunioni partecipa il Direttore, ove nominato, che assicura in tal caso le funzioni di coordinamento segreteria~~

Art. 15 – Revisore dei Conti

La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo di un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

Al Revisore dei Conti spetta un compenso determinato secondo i minimi della Tariffa dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Il Revisore dei Conti verifica l'attività di amministrazione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate

esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Associazione o su determinati affari.

Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione **e dura in carica per un triennio salvo rinnovo dell'incarico.**

Art. 16 – Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno corredato della relazione del Revisore Unico.

Entro il mese di **dicembre** di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il Piano annuale nella forma di bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea.

L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale **e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.**

Art. 17 – Informativa

I progetti di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo **e di fissazione delle quote associative così come definiti dal Consiglio d'Amministrazione, saranno inviati a tutti i Soci prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.**

Analogamente la versione finale dei bilanci preventivo e consuntivo e delle quote associative, così come approvati dall'Assemblea, saranno inviati a tutti i Soci.

negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Associazione o su determinati affari.

Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di norma entro il primo semestre di ciascun anno.

Entro il mese di settembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il Piano annuale nella forma di bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea.

L'attività dell'Associazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale ~~tenuto conto delle previsioni pluriennali.~~

Art. 17 – Informativa

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, ~~nonché la versione finale dei bilanci preventivo e consuntivo,~~ così come approvati dal Consiglio d'Amministrazione, saranno inviati a tutti i Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Art. 18 – Organi collegiali

Le cariche di membro degli organi collegiali dell'Associazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.

Art. 19 – Scioglimento

L'Associazione si scioglie nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità o in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori definendone i poteri e, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio che venga a costituirsi e l'eventuale attivo residuo saranno devoluti a enti senza fini di lucro attivi in Piemonte e aventi analoga finalità, ovvero a enti pubblici del Piemonte, indicati dall'Assemblea di scioglimento ai sensi della normativa vigente.

Art. 20 – Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra l'Associazione e i Soci, anche se promosse da Amministratori e Revisori, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente. I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Art. 18 – Scioglimento

L'Associazione si scioglie nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità o in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

~~L'Associazione si scioglie su proposta espressa unanimemente dai Soci fondatori e deliberata dall'Assemblea dei Soci in sede di assemblea annuale o straordinaria, constatata l'impossibilità obiettiva di perseguirne oltre gli scopi.~~

~~Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.~~

Art. 19 - Norma transitoria

~~In sede di Atto costitutivo i Soci designano i propri membri, secondo le procedure previste dai rispettivi Statuti, per costituire il primo Consiglio di Amministrazione, al cui interno viene individuato il Presidente.~~

proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale, *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

Si applicano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 21 – Accesso agli atti

E' garantito ai Soci il libero accesso a tutti i documenti e alle informazioni relativi all'Associazione, ai sensi dei rispettivi Statuti e/o Regolamenti.

I Soci hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo all'Associazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.

Art. 22 – Regolamenti attuativi dello Statuto

L'Associazione si dota di uno o più regolamenti diretti alla definizione:

- dei rapporti tra l'Associazione e gli Istituti ed Enti aventi sede nello stabile di via del Carmine 14 per la gestione dell'edificio e dell'attività connessa, dei locali a disposizione dell'Istituto, delle parti comuni e delle parti riservate agli Istituti ed Enti aventi sede nello stabile;
- delle modalità di conservazione e gestione del patrimonio archivistico e librario dei Soci affidato in gestione all'Associazione, in conformità alla vigente normativa di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- delle norme di accesso e relative ai servizi al pubblico;
- delle linee generali della politica di acquisizione dei fondi, fatta salva in ogni caso la proprietà e identità di ogni soggetto partecipante all'Istituto.

L'Associazione si impegna a richiedere all'Amministrazione Regionale il

Art. 20 - Regolamenti attuativi dello Statuto

L'Associazione si dota di uno o più regolamenti diretti alla definizione:

- dei rapporti tra l'Associazione e gli Istituti ed Enti aventi sede nello stabile di via del Carmine 14 per la gestione dell'edificio e dell'attività connessa, dei locali a disposizione dell'Istituto, delle parti comuni e delle parti riservate agli Istituti ed Enti aventi sede nello stabile;
- delle modalità di conservazione e gestione del patrimonio archivistico e librario dei soci affidato in gestione all'Associazione, in conformità alla vigente normativa di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- delle norme di accesso e relative ai servizi al pubblico;
- delle linee generali della politica di acquisizione dei fondi, fatta salva in ogni caso la proprietà e identità di ogni soggetto partecipante all'Istituto.

L'Associazione si impegna a richiedere all'Amministrazione Regionale il

ALLEGATO 1 DELIBERAZIONE MECC.

riconoscimento della personalità giuridica privata.

riconoscimento della personalità giuridica privata.